



**DISCIPLINA PER LE AGEVOLAZIONI IMU E TASI
PER LA ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO**

Il comma 10 della legge di Stabilità 2016 abolisce il potere dei Comuni di regolamentare autonomamente l'assimilazione delle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli), introducendo un'unica agevolazione di legge pari alla riduzione del 50% della base imponibile // dell'imposta dovuta applicando l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di questa agevolazione, valida sia per l'Imu che per la Tasi, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- il rapporto di parentela tra comodante e comodatario deve esser entro il primo grado;
- il comodante deve esser residente nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato d'uso;
- il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere (anche se solo in quota) al massimo un altro immobile e tale immobile deve necessariamente esser adibito a sua abitazione principale e non può esser accatastato nelle categorie A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).
- anche l'immobile concesso in comodato non deve esser accatastato nelle predette categorie A1, A8 e A9;
- il contratto di comodato deve esser registrato, versando la corrispondente imposta fissa di registro di Euro 200,00;
- il comodante deve presentare la dichiarazione ai fini Imu/Tasi, attestando il rispetto delle sopraelencate condizioni.